



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 10 alle Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD)

Valide dal 1° gennaio 2018

318.102.0210 i DSD

12.17

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018

A causa della mancanza di una base legale, con il presente supplemento vengono soppresse le disposizioni concernenti la ripartizione delle competenze tra le casse di compensazione AVS e la Suva per le valutazioni dello statuto contributivo (N. 1033, 4019, 4033–4044, 4051–4055).

In futuro, per la determinazione dell'interesse del capitale eventualmente investito di cui all'art. 7 lett. c OAVS ci si dovrà basare sui tassi d'interesse per i crediti d'esercizio secondo la lettera circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (N. 2009). Il nuovo N. 2056.1 disciplina esplicitamente il trattamento contributivo del denaro WIR.

Nel N. 3007 è definito più chiaramente il trattamento ai sensi della legislazione AVS degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici, segnatamente quelli di comunità tariffali.

Infine sono stati corretti errori e incoerenze ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze fino al n. 60, incluso, della Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/18.

- 1003 Il lavoro è un'attività esercitata allo scopo di conseguire un reddito. I motivi che spingono una persona a esercitare un'attività – economici, artistici, religiosi o altri – sono irrilevanti¹. È pure irrilevante se l'attività è illegale (p. es. lavoro nero) o contraria al buon costume².
- 1033 soppresso
1/18
- 2009 L'interesse di un capitale eventualmente investito è calcolato al tasso convenuto tra le parti. Se manca tale convenzione o se il tasso convenuto appare eccessivo alla luce delle circostanze economiche del caso, ci si deve basare sui tassi d'interesse applicabili ai crediti d'esercizio secondo la lettera circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni *Tassi d'interesse 20xx fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri*.
2056. Sul denaro WIR non va accordata alcuna deduzione. Se i datori di lavoro vendono assegni WIR ai loro salariati a condizioni di favore, anche la differenza rispetto al valore nominale è considerata quale salario determinante.
1/18
- 2082 In caso di scioglimento totale del rapporto di lavoro, le contribuzioni versate dal datore di lavoro o da un'istituzione che gli è legata (ad es. un fondo) sono incluse nel salario determinante giusta l'[art. 7 lett. q OAVS](#), a condizione che non ne siano esplicitamente escluse (in particolare giusta gli [art. 8^{bis} e 8^{ter} OAVS](#), v. i N. 2090 segg.).
1/18
- 2112 I contributi sono dovuti al momento del primo versamento.
1/18 Per l'iscrizione nel conto individuale si applicano le regole concernenti il versamento di salari arretrati (v. le D CA/CI).

¹	27 gennaio	1950	RCC	1950	pag.109	DTFA	1950	pag.32
	2 febbraio	1953	RCC	1953	pag.201	DTFA	1953	pag.32
	1° ottobre	1962	RCC	1963	pag. 17	–		
	30 marzo	1978	RCC	1978	pag.465	–		
	26 maggio	1987	RCC	1987	pag.449	–		
²	28 dicembre	1981	RCC	1982	pag.352	DTF	107	V 193

- 2113 1/18 Se il fattore di conversione ponderato è ≤ 1 , i contributi sulle rendite vanno per principio riscossi continuamente. Occorre invece procedere a una capitalizzazione, se la rendita non inizia a essere versata immediatamente dopo la cessazione dell'attività lucrativa o se il datore di lavoro desidera un congedo immediato. Lo stesso vale per le prestazioni transitorie (rendite transitorie) in caso di pensionamento parziale (v. esempi 2.7 e 2.9 nell'Allegato 2).
2114. 1 1/18 Se il datore di lavoro assume i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti dal salariato, bisogna procedere alla conversione dei capitali interessati dal prelievo dei contributi in valori lordi (v. la convenzione del salario netto di cui al N. 2080 e le DRC).
- 2121 1/18 – Conformemente alle disposizioni di diritto tributario ([art. 24 lett. f^{bis} LIFD](#)) il soldo dei pompieri di milizia non è soggetto a contribuzione fino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); fanno invece parte del salario determinante gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri.
- 3007 1/18 Gli indennizzi di cui al N. 3006 rientrano nel salario determinante ([art. 9 cpv. 2 OAVS](#)) salvo qualora
- l'indennizzo dei viaggi dal domicilio al posto di lavoro consista in un abbonamento generale o un abbonamento di una comunità tariffale per i mezzi di trasporto pubblici o in un contributo ad un tale abbonamento, se il dipendente effettua viaggi di servizio per circa 40 giorni all'anno o più; l'abbonamento metà-prezzo è invece escluso dal salario determinante;
 - l'indennizzo dei pasti abituali sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell'importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il buono pasto, altri buoni di ristoranti o le riduzioni concesse

sui pasti hanno un valore superiore a 180 franchi al mese, l'importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso del salario determinante.

4019 soppresso
1/18

1/18 **8.4 soppresso**

4033- soppressi
4041
1/18

4042- soppressi
4044
1/18

4045 Di regola il cottimista ha qualità di persona dipendente³.
1/18

4051- soppressi
4055
1/18

1/15 **27. Membri della famiglia del capo di un'azienda agricola che lavorano con lui**

4134 I salari mensili complessivi per un grado d'occupazione del
1/18 100 per cento ammontano a:
– 2070 franchi per i familiari non sposati (celibi, vedovi, divorziati) che lavorano nell'azienda agricola familiare;
– 3060 franchi per i familiari sposati che lavorano nell'azienda agricola familiare (escluse le persone di cui al N. 4128, ultimo trattino);
– 2070 franchi per ciascuno dei coniugi o dei partner registrati, se entrambi i coniugi o i partner registrati sono in

³	27 febbraio	1970	RCC	1970	pag.375	–		
	5 novembre	1971	RCC	1972	pag.628	DTF	97	V 217
	8 aprile	1975	RCC	1976	pag. 34	–		
	26 agosto	1988	RCC	1988	pag. 25	–		

rapporto di servizio con il titolare dell'azienda agricola e lavorano a tempo pieno nell'azienda ([art. 7 LAVS](#), [art. 14 cpv. 3 OAVS](#)).

In caso di lavoro a tempo parziale, i salari complessivi sono ridotti in funzione del grado d'occupazione.